

- RISPOSTA AI CHIARIMENTI PERVENUTI -

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione - FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata Comune di Melfi (PZ) – CIG B6CE71F5C0

D. Si chiede se la Certificazione di Responsabilità Sociale PAS 24000 si può considerare equivalente alla certificazione di Responsabilità Sociale ed Etica SA8000.

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento, si precisa che, considerato gli obiettivi e l'approccio delle stesse la Certificazione di Responsabilità Sociale PAS 24000 può essere considerata equivalente alla certificazione di Responsabilità Sociale ed Etica SA8000.

D. Sul disciplinare di gara è scritto che, per quanto riguarda i lavori, il CCNL impiegato è "CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica, Assital, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL", si chiede:
1) conferma che il relativo CNEL è il C064 oppure, qualora non fosse, di indicare il CNEL
2) la scrivente impiega il CCNL di cui al CNEL C011: si chiede il se tale CNEL (C011) consente di partecipare alla gara senza produrre dichiarazione di equivalenza oppure se per partecipare è necessario produrre la dichiarazione di equivalenza con il CCNL da voi indicato

Inoltre, su disciplinare è scritto che in merito ai servizi di progettazione, si precisa che il Contratto collettivo applicabile è il CCNL Studi Professionali stipulato tra Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: si chiede se è obbligatorio il possesso di tale CCNL ed inoltre, qualora il progettista non applichi il suddetto CCNL, si chiede se può partecipare indicando un diverso CCNL senza produrre dichiarazione di equivalenza oppure deve produrre dichiarazione di equivalenza.

R. Con riferimento ai quesiti posti nella Vs richiesta di chiarimento, si precisa che il codice CNEL da considerare è: C011.

Inoltre, per quanto riguarda il CCNL relativo ai servizi professionali, si precisa che in caso di applicazione di diverso CCNL, in sede di partecipazione dovrà essere prodotta la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

D. In merito ai servizi di ingegneria, si chiede di confermare che il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.06 del D.M. 17.06.2016, possa ritenersi correttamente soddisfatto tramite il possesso di requisiti in categoria Impianti ID.opere IA.01, trattandosi nello specifico di categoria impiegata per identificare i servizi tecnici relativi agli impianti di fognatura domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto e quindi compatibile con l'intervento della presente procedura di gara, opera che ricade nella categoria SOA OS22 e nella categoria IMPIANTI per prestazioni relative al progetto di Realizzazione sistema trattamento terziario agli impianti di depurazione , individuati ex legge n.143/1949 nella categoria III/a, corrispondente alla seguente declaratoria: Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua

nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto. Si osserva inoltre, al riguardo, che gli incarichi relativi a servizi di ingegneria relativi ad impianti di depurazione antecedenti all'entrata in vigore del DL Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 (e al successivo DM Tariffe giugno 2016) venivano classificati in classe e categoria III/a opere relative al trattamento delle acque di rifiuto (Legge 143 del 1949). Si specifica altresì che il grado di complessità della IA.01 è pari a 0,75 e quindi superiore a quello previsto dalla IB.06, potendo trovare così applicazione l'art. 8 comma 1, del D.M. 17.06.2016.

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti, si precisa che, alla luce di quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, nonché delle indicazioni contenute nel documento di consultazione dell'ANAC relativo al bando tipo n. 2, relativo all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.06 (grado di complessità pari a 0,70) può essere soddisfatto tramite il possesso di requisiti di cui alla categoria Impianti ID opere IA.01 (con grado di complessità superiore pari a 0,75) in quanto i servizi di ingegneria per la costruzione di impianti di depurazione possono ricadere anche nell'ambito della declaratoria ID opere IA.01.

D. Considerato che la progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue è generalmente classificata all'interno della categoria IA.01 "Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio", si chiede conferma che il requisito di progettazione relativo alla categoria impianti previsto in classe IB.06 (grado di complessità 0.7) possa essere soddisfatto anche attraverso lavori in categoria IA.01, avente grado di complessità 0.75 (quindi superiore rispetto a quello della categoria richiesta a base di gara) ed essendo perfettamente rispondente alla tipologia di intervento previsto nei documenti di gara. In attesa di un sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti, si precisa che, alla luce di quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, nonché delle indicazioni contenute nel documento di consultazione dell'ANAC relativo al bando tipo n. 2, relativo all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.06 (grado di complessità pari a 0,70) può essere soddisfatto tramite il possesso di requisiti di cui alla categoria Impianti ID opere IA.01 (con grado di complessità superiore pari a 0,75) in quanto i servizi di ingegneria per la costruzione di impianti di depurazione possono ricadere anche nell'ambito della declaratoria ID opere IA.01.

D. Si chiede se è possibile dimostrare il requisito nella categoria IB.06 con la categoria IA.02-IA.04? In attesa di un riscontro alla presente si porgono distinti saluti

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento, si precisa che, anche sulla scorta delle indicazioni riportate nella tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016, il possesso dei requisiti nelle categorie di opere IA.02 oppure IA.04 non è idoneo a soddisfare il requisito nella categoria di opere IB.06 in quanto dette categorie (IA.02 e IA.04) sono caratterizzate da diverse specificità.

D. Buongiorno, con la presente si chiede quanto segue

- E' possibile la partecipazione alla presente gara tramite l'istituto dell'Avvalimenti?
- E' possibile la partecipazione alla presente gara come impresa Cooptata?
- In merito ai requisiti di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie è possibile che i progettisti in sostituzione dell'ID Opere IB.06 abbiano l'ID Opera D.04 o D.05?

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti, si precisa quanto segue. Ai fini della partecipazione è possibile ricorrere sia all'istituto dell'avvalimento che all'istituto della cooptazione nel rispetto di quanto all'uopo stabilito dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. In merito ai requisiti dei servizi di ingegneria si precisa che, anche sulla scorta delle indicazioni riportate nella tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016, il possesso dei requisiti nelle categorie di opere D.04 oppure D.05 non è idoneo a soddisfare il requisito nella categoria di opere IB.06 in quanto dette categorie (D.04 e D.05) sono caratterizzate da diverse specificità.

D. Spett.le Ente si chiede se la Certificazione "Sistema Social Responsibility" si può considerare equivalente alla certificazione SA8000

R. Con riferimento alla Vs richiesta, tenuto anche conto del chiarimento già fornito, si rappresenta che in merito al sub-criterio di valutazione relativo al possesso della certificazione SA8000 (o equivalente), dovrà essere cura del concorrente dimostrare di avere adottato e implementato un sistema di gestione della responsabilità sociale che garantisca livelli di impegno e standard equivalenti a quelli previsti dalla certificazione SA8000.

D. Buonasera, nel disciplinare di gara si specifica che l'operatore economico, per partecipare alla gara, deve possedere la categoria OS22 con classifica VI considerando che l'importo totale dei lavori, sul quale bisogna effettuare il ribasso, è di euro 5.671.027,21 per l'esecuzione dei lavori oltre euro 72.914,10 per la progettazione. La nostra impresa ha la categoria OS22 con classifica V. Chiediamo pertanto se possiamo comunque partecipare singolarmente in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, ossia "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto".

R. In merito a quanto richiesto, si rappresenta che è possibile la partecipazione di un concorrente singolo in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS22 - classifica V, beneficiando del cd. incremento del 20% ex art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti.

D. Buongiorno, al punto 9.2.2. Requisiti di capacità tecnico e professionale è richiesto l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie di cui si compone l'intervento ovvero la categoria IB06. Chiediamo cortesemente conferma che siano ritenuti idonei i servizi di

ingegneria espletati nella Categoria IA.01, anche in considerazione del maggior grado di complessità rispetto alla IB06.

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti, si precisa che, alla luce di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, nonché delle indicazioni contenute nel documento di consultazione dell'ANAC relativo al bando tipo n. 2, relativo all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.06 (grado di complessità pari a 0,70) può essere soddisfatto tramite il possesso di requisiti di cui alla categoria Impianti ID opere IA.01 (con grado di complessità superiore pari a 0,75) in quanto i servizi di ingegneria per la costruzione di impianti di depurazione possono ricadere anche nell'ambito della declaratoria ID opere IA.01.